

L.R. N. 19/2021 – Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano.

Art. 22 Artigianato storico

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

La Regione Marche intende salvaguardare il proprio patrimonio storico, sociale e culturale, pertanto promuove delle iniziative che hanno lo scopo di valorizzare le imprese artigiane storiche in esercizio da almeno quaranta anni.

La Regione Marche ritiene che le imprese artigiane storiche vanno preservate e valorizzate in quanto hanno trasmesso e stanno trasmettendo alle generazioni future la ricchezza delle esperienze artigiane che rappresentano valori indiscussi, patrimonio di sapere, competenze e abilità professionali da tutelare.

Al fine di perseguire tale obiettivo la Regione incentiva, in collaborazione con i comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione delle imprese artigiane storiche e per il sostegno delle relative attività.

Presso la struttura competente in materia di artigianato della Giunta regionale viene istituito il Registro Regionale delle Imprese Artigiane Storiche.

Per potersi iscrivere le imprese artigiane devono esercitare l'attività artigiana ai sensi della L.R. n. 19/2021 da almeno quaranta anni.

Le imprese artigiane che rispettano tale requisito possono esservi iscritte con le modalità stabilite dalle Giunta regionale.

L'art. 22 stabilisce che le imprese artigiane iscritte nel Registro possono fregiarsi di un contrassegno grafico, le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta regionale, che riporti la dicitura "Impresa Artigiana Storica" e che la stessa può essere seguita dalla descrizione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

Il contrassegno sarà utilizzato in associazione al numero di iscrizione nel Registro Regionale delle Imprese Artigiane Storiche.

2) FINALITA' DELL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE

Il Registro delle imprese artigiane storiche ha le seguenti finalità:

- a) salvaguardare il patrimonio storico, artistico, sociale e culturale;
- b) promuovere iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio almeno da quaranta anni;
- c) rafforzare e valorizzare il sistema delle imprese artigiane;
- d) sostenere e incentivare le attività delle imprese artigiane storiche;
- e) favorire il mantenimento delle attività umane nelle imprese artigiane;

- f) promuovere la cultura della manualità e la diffusione alle nuove generazioni;
- g) sostenere e incentivare i prodotti dell'artigianato e di qualità.

3) MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE

Possono essere iscritte nel Registro Regionale delle Imprese Artigiane Storiche le imprese iscritte nell'albo regionale delle imprese artigiane della Regione Marche che possano vantare un esercizio ininterrotto dell'attività artigiana per un periodo non inferiore a quaranta anni.

Tale requisito temporale deve essere maturato in data antecedente alla richiesta di iscrizione.

Nel registro sono iscritte le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento secondo le modalità indicate nel presente atto.

L'iscrizione nel registro consente di utilizzare un contrassegno grafico identificativo che verrà approvato con successivo atto.

4) FORMAZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE DELLA REGIONE MARCHE

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/2021 è istituito il Registro delle Imprese Artigiane Storiche costituito dalle imprese che hanno presentato la propria autocandidatura all'iscrizione, o che sono state segnalate da associazioni di categoria o da enti locali, e che sono state valutate positivamente dalla struttura regionale competente in materia di artigianato della Regione Marche.

Al fine di valutare la storicità dell'impresa rappresentano requisiti sostanziali:

- la continuità senza interruzione dell'attività; sono consentiti periodi di interruzione fino ad un massimo di due anni anche non continuativi;
- l'esercizio dell'attività nel medesimo settore o strettamente connesso;
- l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane dalla decorrenza necessaria a raggiungere quaranta anni, anche con altro numero di iscrizione, a condizione che venga dimostrata la continuità dell'attività ed escludendo dal computo gli eventuali periodi di interruzione.

L'ufficio verificherà tali condizioni dalla visura camerale artigiana e dalla documentazione fornita contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro.

Nel registro vengono indicati:

- numero di iscrizione;
- provincia – comune;
- ragione sociale o denominazione;
- partita Iva;
- sede operativa/laboratorio dove viene svolta l'attività storica;
- attività storica iscritta;
- anno di inizio attività;
- data di riconoscimento;

- estremi atto riconoscimento.

Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione la struttura regionale competente in materia di artigianato procede all'aggiornamento dell'elenco delle imprese iscritte nel Registro con Decreto del Dirigente pubblicato nel B.U.R.

5) REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE

Per potersi iscrivere le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane;
- esercizio dell'attività artigiana per almeno quaranta anni senza interruzione di continuità come previsto al punto 4;
- l'esercizio dell'attività nel medesimo settore o in altro strettamente connesso.

6) MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE STORICHE

Al fine di chiedere l'iscrizione nel Registro è necessario presentare apposita domanda a mezzo posta elettronica certificata al Dirigente del Settore competente in materia di Artigianato. La modulistica, che verrà approvata con successivo atto, dovrà essere firmata digitalmente o sottoscritta in forma autografa allegando un documento di identità.

All'istanza andrà allegata la seguente documentazione anch'essa firmata come sopra indicato.

- una breve **relazione illustrativa** dell'impresa e della sua attività dalla costituzione ad oggi, mettendo in evidenza la continuità storica della stessa, con particolare riguardo all'evoluzione avvenuta negli anni anche in virtù dei cambiamenti tecnologici nelle modalità dello svolgimento dell'attività e nelle tecniche di lavorazione utilizzate, nonché dei passaggi generazionali o dei subentri. Andrà anche descritto come il lavoro artigianale ha saputo adattarsi ai cambiamenti ad esempio procurandosi nuovi strumenti e macchinari pur mantenendo invariata la qualità del lavoro eseguito e l'unicità del prodotto realizzato.

Ad ulteriore dimostrazione della storicità dell'impresa e della relativa attività potrà essere allegata la documentazione di seguito indicata sempre firmata con le modalità indicate:

- **documentazione storica** fotografica dell'esterno e dell'interno dei locali laboratorio, inerente i prodotti realizzati, i macchinari ed attrezzature, gli arredi, l'insegna (minimo 5 foto, massimo 20);
- copia di **documenti storici** (ad esempio cataloghi storici, marchi storici, pubblicità, partecipazione a fiere o manifestazioni o altra documentazione ritenuta utile) ed inerente anche agli eventuali passaggi generazionali nella gestione dell'attività, corredati da una breve descrizione del contenuto;
- **planimetria** dei locali;
- **ulteriore documentazione utile** al riconoscimento.

Gli uffici della struttura competente in materia di artigianato effettuano la verifica delle domande pervenute e della documentazione allegata confrontandola con quanto risulta

dalla visura storica camerale integrata con i dati artigiani e, se necessario, dal fascicolo cartaceo dell'impresa artigiana che chiede l'iscrizione nel Registro.

Nel caso si rendano necessari approfondimenti istruttori potrà essere valutata della documentazione integrativa ed eventualmente effettuato un sopralluogo presso la sede di esercizio dell'attività.

Con Decreto del Dirigente competente viene disposta l'iscrizione nel Registro delle Imprese Artigiane Storiche, viene assegnato un numero di iscrizione ed attribuito il contrassegno grafico da utilizzare per identificare l'impresa come riconosciuta tra le Imprese Artigiane Storiche della Regione Marche.

L'esito dell'istruttoria è notificato all'impresa.

La Giunta Regionale pubblicizza nelle forme ritenute più opportune il riconoscimento attribuito all'impresa.

7) CRITERI PER LA CONCESSIONE DI UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

La Regione Marche con successivo atto approverà il contrassegno grafico che identifica le imprese che hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro delle Imprese Artigiane Storiche.

- Hanno diritto all'utilizzo del contrassegno le imprese iscritte nell'elenco.
- Le imprese devono rispettare i criteri approvati con la presente D.G.R. e quelli in seguito indicati.

8) ATTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno grafico riporta la dicitura "Impresa Artigiana Storica" iscritta al numero... del Registro Regionale delle Imprese Artigiane Storiche.

Tale dicitura può essere seguita dalla descrizione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

L'utilizzo del contrassegno è subordinato al rispetto dei criteri indicati:

- è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese Artigiane Storiche come individuate dalla presente D.G.R.;
- è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nel registro;
- può essere utilizzato in ogni documento di presentazione, comunicazione e pubblicizzazione dell'impresa, anche negli stands presso fiere ed esposizioni;
- può essere utilizzato nell'insegna dei propri laboratori artigiani;
- può essere utilizzato nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, esclusivamente per la propria impresa;
- deve essere utilizzato esclusivamente associato al numero di iscrizione nel Registro.

9) CONSEGNA RICONOSCIMENTI

La Regione Marche con cadenza semestrale effettua la consegna dei riconoscimenti di Impresa Artigiana Storica.

10) REVOCA DEL RICONOSCIMENTO E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La Struttura regionale competente in materia di artigianato, al fine del mantenimento dell'iscrizione delle imprese nel registro e della tutela del contrassegno, dovrà:

- verificare il corretto utilizzo del contrassegno grafico, come stabilito dal presente atto, anche avvalendosi degli uffici territoriali competenti in materia di artigianato;
- disporre, qualora si riscontrino irregolarità, la cancellazione dal Registro nonché la revoca del riconoscimento e contestualmente il divieto dell'utilizzo del contrassegno;
- disporre la cancellazione dal Registro in caso di cessazione dell'attività artigiana o di cancellazione dell'impresa.